



Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare

A.C. 2261

Dossier n° 505 - Schede di lettura
26 settembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2261
Titolo:	Disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare
Iniziativa:	CNEL
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	19 febbraio 2025
assegnazione:	19 marzo 2025
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive e XII Affari sociali

Premessa

La proposta di legge in titolo C. 2261 reca disposizioni in materia di *welfare* dei **professionisti iscritti alla Gestione separata** presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie e tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva (di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'obiettivo è quello di consolidare il sistema di protezione sociale per tale categoria di professionisti, equiparandone i livelli di tutela a quelli previsti per altre categorie di lavoratori, tanto dipendenti quanto professionisti iscritti a casse previdenziali private.

Si ricorda che alla gestione separata - di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatori (gestiti dall'INPS o da altri enti, pubblici o privati). In via generale, dall'ambito della Gestione sono esclusi i soggetti assegnatari di borse di studio, mentre sono specificamente ricompresi i dottorandi di ricerca percettori di una borsa di studio (cfr. art. 1, c. 1, lett. a), L. 315/1998) e i titolari di assegni per attività di ricerca. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante.

A tale iscrizione conseguono (oltre che l'applicazione del regime pensionistico proprio della medesima Gestione) anche: il riconoscimento dell'indennità di maternità relativa al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o anche agli eventuali periodi interessati dal divieto anticipato di prestazione lavorativa o dall'interdizione dalla stessa (tutti i suddetti periodi sono individuati, nell'ordinamento della Gestione separata, mediante rinvio alle norme per le lavoratrici dipendenti); l'indennità di malattia secondo le condizioni poste dalle norme relative alla suddetta Gestione.

Considerato che la pdl in titolo reca disposizioni in materia di *welfare* riferite ai "professionisti" iscritti alla gestione separata INPS, *si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione del provvedimento, con specifico riferimento alla platea dei destinatari*, poiché a tale gestione sono iscritte diverse categorie di lavoratori.

Contenuto

La **proposta di legge** in esame si compone di 7 articoli.

Indennità di maternità e congedi parentali

L'articolo 1, anzitutto, intervenendo sull'art. 64 del D.Lgs n.151/2001, in tema di tutela della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata - di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - non iscritte ad altre forme obbligatorie, tenute al versamento dell'aliquota aggiuntiva - di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – aggiunge un comma 2-*bis*, che fissa un limite minimo in relazione all'importo dell'indennità di maternità (che, ai sensi del richiamato art. 64, è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa). Si prevede, dunque, che, **per le professioniste iscritte alla gestione separata**, tale indennità non può comunque essere inferiore al 150 per cento dell'importo mensile dell'assegno sociale (di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come rivalutato, per ciascuna delle cinque mensilità previste.

Limite minimo dell'indennità di maternità

Si ricorda che l'art 64, comma 1, del D.Lgs n.151/2001, stabilisce che, in materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Quest'ultimo comma 16, che interviene in materia di elevazione della contribuzione alla gestione separata e di aliquota contributiva (maggiorata rispetto a quella di finanziamento) per il computo delle prestazioni pensionistiche, prevede inoltre il versamento di un'ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.

Si ricorda altresì che il comma 2 di tale art. 64 del medesimo D.Lgs n. 151/2001, come modificato da ultimo dall'art. 13 della legge 81/2017, prevede che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. In base al decreto interministeriale del 4 aprile 2002, a cui tale art. 64 rinvia, tale indennità è riconosciuta nella misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 64-*ter* del D.Lgs 151/2001, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata l'indennità in esame è riconosciuta anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (cd. automaticità delle prestazioni) e, ai sensi dell'art. 64-*bis*, anche in caso di adozione o affidamento (per i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia).

Tale articolo 1, quindi, pone come condizione, ai fini dell'applicazione di tale livello minimo dell'indennità per le professioniste in questione, che, al momento della domanda, tali lavoratrici risultino in regola con il versamento dei contributi alla Gestione separata nell'anno precedente alla domanda stessa.

Si ricorda, poi, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, ha previsto che l'indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, contributi pari ad una mensilità nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione (previsto dal DM decreto ministeriale 12 luglio 2007, che era stato adottato in attuazione del richiamato art. 64 del D.Lgs 151/2001; al riguardo l'INPS ha precisato, nella circolare n.71 del 3 giugno 2020, che in relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, ovvero 5 settembre 2019, il riconoscimento dell'indennità rimane subordinato all'accertamento che risultino effettivamente versate tre mensilità di contribuzione). Considerato che il richiamato art. 1, comma 1, lett.*b*), del DL n.101/2019 già interviene in via generale con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata in tema di condizionalità dell'indennità di maternità in relazione al versamento dei contributi, *si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coordinamento tra tale normativa vigente e quanto si intende introdurre all'articolo 1, comma 1, capoverso 2-bis, di tale pdl.*

L'articolo 2 della pdl in esame, **al comma 1**, novella l'art. 8 della legge n. 81 del 2017, che riconosce un **trattamento economico per congedo parentale** alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tenuti al versamento della richiamata contribuzione maggiorata (di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997) - entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo di tre mesi per ciascun genitore e per ulteriori tre mesi, in alternativa tra loro. La novella in esame, dunque, anzitutto, aggiunge un comma 4-*bis*, specificando che tale trattamento economico è dovuto **indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.**

Trattamento economico per congedo parentale

Si ricorda, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 81 del 2017 prevede che i trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di nove mesi.

Il comma 2 novella il comma 5 dell'art. 8 della legge n. 81 del 2017, sostituendone il secondo periodo, elevando l'ammontare della relativa indennità - prevista per ciascuna giornata del periodo di congedo parentale indennizzabile - **dal 30 all'80 per cento del reddito di lavoro** relativo alla contribuzione maggiorata (di cui al già richiamato articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002 -, della predetta indennità.

Si ricorda, inoltre, che il comma 5 dell'art. della legge n. 81 del 2017, al primo periodo, prevede che il trattamento economico previsto per il congedo parentale è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della già richiamata contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Si ricorda che, in base al decreto interministeriale del 4 aprile 2002, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.

Il comma 3, infine, novella il comma 6 dell'art. 8 della legge n. 81 del 2017, elevando l'ammontare della relativa indennità - prevista anche per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata (a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5), che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità, per i periodi di congedo parentale **fruiti entro il primo anno di vita del bambino - dal 30 all'80** per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

Alla luce dell'osservazione riportata in premessa, *si valuti l'opportunità di chiarire la platea dei destinatari a cui fa riferimento la novella del presente articolo 2*, atteso che tale novella incide su disposizioni che riguardano tutti gli iscritti alla Gestione separata.

Indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave

L'articolo 3 detta una serie di disposizioni in materia di indennità di **degenza ospedaliera, malattia e malattia grave**, a beneficio dei **professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS**.

In particolare, **il comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, innalza la soglia massima di reddito individuale - presa in considerazione nell'anno solare precedente - entro la quale sono corrisposte ai soggetti in questione l'indennità di malattia (e di malattia grave) e quella di degenza ospedaliera, facendola coincidere con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata (ovvero il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Conseguentemente, tale comma 1, al secondo periodo, ferma restando la decorrenza stabilita dal primo periodo, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le modifiche necessarie da apportare al [decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001 \(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001\)](#).

Modifica limiti
reddituai

Al riguardo, si ricorda che il comma 16, sesto periodo, dell'articolo 59, della legge n. 449 del 1997, nel dettare disposizioni in materia di contribuzione alla gestione separata e reddito individuale, ha rimesso la disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera ad un decreto interministeriale. In attuazione di tale previsione è stato adottato il DM 12/01/2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001), che, per gli iscritti alla gestione separata, ha disciplinato i requisiti contributivi (**tre mensilità** - successivamente ridotte ad **una mensilità** - della contribuzione, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento) per beneficiare della relativa indennità nonché il limite reddituale massimo, facendolo coincidere con quello previsto per gli iscritti alla Gestione separata (ovvero il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335), **diminuito del 30 per cento** (art. 1, co.3 DM 12/01/2001).

Si fa notare, altresì, che tale DM 12/01/2001, all'art.2, disciplina la misura dell'indennità per malattia in caso di degenza ospedaliera, stabilendo che la prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per

trecentosessantacinque giorni, con diverse percentuali, a seconda della contribuzione accreditata, prevedendo altresì che l'indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Il comma 1 dell'articolo 3 della pdl in esame, dunque, interviene su tale limite reddituale massimo, elevandolo, atteso che lo fa coincidere al massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata, senza fare riferimento alla diminuzione del 30 per cento contemplata dal DM 12/01/2001, che si intende dunque modificare con un successivo decreto ministeriale. La disposizione in esame, **oltre all'indennità di degenza ospedaliera, riguarda, come detto** (e come precisato che anche nella relazione illustrativa del provvedimento), **anche l'indennità di malattia e di malattia grave**, considerato che interventi normativi successivi a tale DM 12/01/2001 hanno progressivamente esteso l'indennità di malattia ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, apportando diverse modifiche alla disciplina.

A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 ha introdotto norme specifiche per la malattia in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate e che, successivamente, l'articolo 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011 ha esteso ai professionisti iscritti alla Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le tutele in materia di malattia e maternità previste dal richiamato comma 788 della legge n. 296/2006. Per quanto concerne i benefici citati, si tratta, in primo luogo, della corresponsione di **un'indennità giornaliera di malattia**, a carico dell'INPS, entro il limite massimo di giorni pari **a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro** e, comunque, non inferiore a venti giorni durante l'anno solare, con esclusione degli eventi morbosì di durata inferiore a quattro giorni. Il richiamato comma 788 della legge n. 296/2006, in particolare, prevede che per la predetta prestazione, la cui misura è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore di tali lavoratori, restando fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare.

Si ricorda, inoltre, che il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha previsto che per gli iscritti alla Gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Infine, si ricorda che, a decorrere dal 5 settembre 2019, il D.L. 101/2019 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle indennità di malattia e di degenza ospedaliera relative ai suddetti lavoratori. In primo luogo, è stato ridotto il requisito contributivo richiesto per la fruizione di tali indennità prevedendo che queste siano corrisposte, fermi restando gli altri requisiti vigenti, a condizione che risulti **attribuita una mensilità (in luogo delle tre precedentemente previste)** della contribuzione dovuta alla suddetta Gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo oggetto della prestazione. Inoltre, a decorrere dalla medesima data, sono state raddoppiate le aliquote per la determinazione della misura delle indennità in oggetto (art. 1, co. 1, lett. b), D.L. 101/2019).

Il comma 2, quindi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sempre con riferimento ai lavoratori in questione, eleva da 61 a 90 giorni il limite massimo di fruizione dell'indennità giornaliera di malattia di cui al già richiamato articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Come già detto l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosì di durata inferiore a quattro giorni. Con riferimento a tale disposizione, una successiva **circolare INPS n. 76/2007** ha precisato che il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366 qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno bisestile). Un limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell'anno.

Il comma 3, infine, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per i soggetti in questione, **innalza del 30 per cento** la misura dell'indennità di degenza ospedaliera - di cui al già citato medesimo articolo 59, comma 16, sesto periodo, della legge n. 449 del 1997 - nonché l'indennità dovuta per le malattie gravi (per gli eventi di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81), prevedendo che è conseguentemente aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia (di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Come già detto, il DM 12/01/2001, all'art.2, disciplina la misura dell'indennità per malattia in caso di degenza ospedaliera, stabilendo che la prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di contribuzione, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con diverse percentuali, a seconda della contribuzione accreditata

Modifiche al
limite massimo
di fruizione
dell'indennità
giornaliera di
malattia

Elevazione della
misura
dell'indennità di
degenza
ospedaliera, di
malattia e di
malattia grave

(8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; 12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; 16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero). Come già richiamato, il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per gli iscritti alla Gestione separata, ha equiparato i periodi di malattia - certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento - alla degenza ospedaliera. Si ribadisce, inoltre, che il già citato richiamato comma 788 della legge n. 296/2006, ha previsto la misura dell'indennità di malattia è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera.

Indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

L'**articolo 4 modifica alcuni requisiti** posti dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 143, 144 e 148, L. 213/2023) **per la fruizione dell'ISCRO**, ossia dell'indennità riconosciuta dalla normativa vigente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, al fine di ampliare la platea di beneficiari.

Requisiti

In particolare si dispone che:

Iscrizione

- ai soli fini dell'accesso alla suddetta indennità, il **requisito dell'iscrizione** alla Gestione separata si considera adempiuto quando il richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda, anche se anche l'iscrizione non risulta ancora formalizzata (**comma 1, lettera a)**).

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, tale modifica è volta ad evitare che la mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata, malgrado la regolarità nel versamento dei contributi, porti alla reiezione della domanda di accesso all'ISCRO.

- all'indennità in oggetto, contrariamente a quanto attualmente previsto, possono accedere anche i soggetti **assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, purché tali soggetti, nei tre anni precedenti alla domanda, non abbiano percepito redditi soggetti a contribuzione né abbiano versato contributi presso tali gestioni previdenziali obbligatorie. Conseguentemente, si specifica che l'indennità non è cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie. Resta ferma l'esclusione dall'indennità dei titolari di trattamento pensionistico diretto posta dalla normativa vigente (**comma 1, lettere b) e c)**).

Assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

Come anticipato, l'ISCRO – introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e successivamente resa strutturale dalla legge di bilancio 2024 – è un'indennità riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.

Attualmente, i soggetti che possono beneficiare dell'indennità in oggetto sono coloro che hanno prodotto, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e che hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore, nel 2025, a 12.648 euro

L'ISCRO è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite, nel 2025, di 806,40 euro mensili e non può essere inferiore a 252 euro mensili (cfr. [Circ. INPS n. 25 del 2025](#)). L'indennità in oggetto è incompatibile con talune prestazioni (ad esempio prestazioni pensionistiche dirette, APE sociale, indennità di disoccupazione, Assegno di inclusione o iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie - cfr. [Circ. INPS 84/2024](#)) e deve essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale. A tal fine, il beneficiario dell'ISCRO autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Istituzione di un fondo per il welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Si prevede l'**istituzione**, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di un apposito fondo nel bilancio della Gestione separata INPS destinato a finanziare le spese per l'erogazione, con la medesima decorrenza, delle prestazioni e dei trattamenti inerenti alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia, al congedo parentale e all'ISCRO erogati in favore dei professionisti iscritti alla Gestione medesima (**articolo 5, commi 1 e 3**).

Il fondo è finanziato tramite la destinazione allo stesso delle somme derivanti dalle **aliquote aggiuntive** alla contribuzione previste dalla normativa vigente per i suddetti trattamenti e dovute dai professionisti iscritti alla Gestione separata. Si tratta, nel dettaglio **(articolo 5, comma 2):**

Finanziamento

- del contributo aggiuntivo, pari allo 0,72 per cento, dovuto per il finanziamento delle prestazioni relative alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera (di cui all'art. 59, c.16, della L. 449/1997 e dall'art. 7 del DM 12 luglio 2007);
- del contributo aggiuntivo, pari allo 0,35 per cento, dovuto per il finanziamento dell'ISCRO (art. 1, c. 154, L. 213/2023).

Si prevede altresì che il fondo disponga di una **dotazione iniziale** di 50 milioni di euro, al fine di garantire il regolare adempimento delle prestazioni di *welfare* a decorrere dalla sua istituzione. Tale somma dovrà essere corrisposta in unica soluzione mediante corrispondente trasferimento delle risorse del fondo della Gestione separata **(articolo 5, comma 4).**

Sul punto la Relazione tecnica osserva che la destinazione al fondo dei suddetti importi - derivanti dal versamento delle aliquote aggiuntive - e dello stanziamento iniziale, per il solo primo anno, dei predetti 50 milioni non determina squilibri per il fondo generale della Gestione separata INPS che resta destinato alla gestione previdenziale degli iscritti e che, come risulta dai rendiconti INPS sull'andamento della Gestione in oggetto, resta sostenibile nel medio e lungo periodo.

La definizione delle modalità di **gestione** del fondo è affidata ad un regolamento dell'INPS da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge **(articolo 5, comma 5).**

Gestione

Integrazione del comitato amministratore del fondo della Gestione separata INPS

La pdl in esame integra altresì la **composizione** del comitato di amministrazione del Fondo della Gestione separata INPS con due ulteriori componenti, designati dalle forme aggregative delle associazioni comparativamente più rappresentative dei professionisti iscritti alla Gestione medesima **(articolo 6).**

Composizione

Si ricorda che ai sensi dell'art. 58, c. 2, della L. 144/1999, il suddetto comitato è composto di dodici membri, che durano in carica quattro anni: due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e cinque dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS.

Clausola di invarianza finanziaria

Si dispone che all'attuazione delle suddette disposizioni – dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - si provvede mediante le risorse finanziarie trasferite nel fondo di cui al precedente articolo 5, nei limiti delle risorse di competenza del fondo stesso, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato **(articolo 7).**

Attesa la specifica dotazione del fondo di cui al citato articolo 5, *potrebbe risultare opportuno approfondire l'effettiva applicabilità della clausola di invarianza finanziaria anche rispetto alla puntuale definizione della platea dei destinatari.*